



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

## DELIBERAZIONE

**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27/07/2015**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015.**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2015 alle ore 20:30.*

*L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BELLUZZI MASSIMILIANO	N		
CUPPI VALENTINA	S	ORSI FABRIZIO	S		
GELLI LAURA	S	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
RIGHI SIMONE	N	BATTISTINI MORRIS	S		
CORIAMBI ROMANA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	N		
GRILLI SILVANA	N				
LOLLI LUCA	S				
<i>Totale Presenti: 8</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

GELLI LAURA

BATTISTINI MORRIS

CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**  
**D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015.**

Il **Sig. Sindaco**, a nome dell'Amministrazione comunale e del Consiglio di cui è Presidente, esprime solidarietà al Consigliere Battistini che è stato, recentemente, oggetto di offese pesanti ad opera di ignoti, con scritte sui muri del Capoluogo.

Su relazione del **Sig. Sindaco**.

La **Capogruppo del Gruppo di Opposizione "Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it" Cusimano** legge la dichiarazione di voto che sub allegato "A" al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Sig. Sindaco Ing. Franchi** ascoltato attentamente l'intervento della Consigliere Cusimano, sub allegato "A", ritiene che, effettivamente, alcune considerazioni riportate siano di comune sentire; infatti la politica nazionale fa spesso ricadere sulle Amministrazioni comunali scelte penalizzanti per i cittadini e per le Autonomie Locali. Il Sig. Sindaco ricorda che il "comparto EE.LL." incide sul disavanzo pubblico (debito) solo per l'8%, mentre – al contrario – partecipa ai tagli in misura inversamente proporzionale al proprio peso, riducendo gli "sprechi" in modo considerevole. L'Amministrazione comunale ha voluto, per il 2015, mantenere quantità e qualità dei servizi; ha dovuto costruire una manovra finanziaria locale tra non pochi problemi, incertezze di dati e nuove disposizioni. Ritornando alle vicende più politiche, il Capo dell'Amministrazione si è dichiarato molto soddisfatto del fatto che l'incontro a Marzabotto, in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione 2015, abbia riportato giustamente la nostra storia al centro dell'attenzione delle Istituzioni nazionali (con la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri); il Sindaco ricorda che l'iniziativa non è costata, all'erario comunale, nulla. Con l'occasione sottolinea la grande capacità dimostrata dalla Vicesindaco, Dott.ssa Cuppi, che è riuscita ad assicurare al nostro Comune un grande finanziamento (94.000,00 euro sul Bando Nazionale per iniziative di commemorazione del 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo). In ogni caso, conclude il Sindaco, la manovra di bilancio che verrà sottoposta al Consiglio il 19/8/2015, è frutto di attenta valutazione e riduzioni di spesa.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale che sarà approvata in data odierna, con la quale verranno fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno d'imposta 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (escluse categorie A/1, A/8, e A/9)	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Altri immobili e aree edificabili	ZERO

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 08/09/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n.64 del Consiglio Comunale in data 08/09/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Marzabotto in quanto rientrante tra i comuni montani;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Marzabotto;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse di entrate, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria vigenti nell'anno 2014, le quali devono assicurare il gettito IMU che sarà iscritto nel redigendo bilancio 2015 nella misura di presunti € 1.145.000,00:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
-------------	-------------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultima periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati	0,86 %
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 legge 431/1998	0,76 %
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari di conformità a firma del Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/07/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 8 (otto) componenti consiliari presenti: votanti n. 7, astenuti n. 1 (Battistini), favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano);

### DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultima periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati	0,86 %
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 legge 431/1998	0,76 %
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06 %

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 27/07/2015

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
--	----------

2) **di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

3) **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

4) **di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

5) **di dichiarare**, con la seguente, separata, votazione , espressa in forma dai n. 8 (otto) componenti consiliari presenti: votanti n. 7, astenuti n. 1 (Battistini), favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano); la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to ING. ROMANO FRANCHI*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2015 al 19/08/2015

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27/07/2015

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA*

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 04/08/2015

**IL Segretario Generale**

*Dott.ssa FRANCA LEONARDI*

---



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **54**


Del **27/07/2015**

### OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 22/07/2015  <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 22/07/2015  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime <b>parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa</b> alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  Data 24/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to LEONARDI FRANCA</i>



## COMUNE DI MARZABOTTO

### PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 09,45 il sottoscritto revisore unico, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2013, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016,

VISTO

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale per le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2015;
- il parere favorevole della Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- il parere di conformità del Segretario generale

RILEVATO

- che la proposta di delibera suddetta è conforme alla disciplina legislativa in materia di imposta municipale propria;
- che essa si rende necessaria per garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2015

Esprime parere favorevole sulla proposta di delibera sopracitata.

Marzabotto, 23 luglio 2015

Dott. Campadelli Giuseppe

Il Revisore Unico